

Ord. n°02/2019

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE (Art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 31.01.2018, è stato adottato il Piano Generale del Traffico Urbano nel quale si prevede, per le motivazioni e le finalità ivi contenute che qui s'intendono richiamate, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.285/92, l'istituzione di una zona a traffico limitato (Z.T.L), nel centro storico di Scanzo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 11 maggio 2018, sono stati disciplinati i "Provvedimenti di attuazione del Piano Urbano del traffico nel centro storico di Scanzo: indirizzi per l'istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) e del relativo sistema di controllo degli accessi" nella parte di via F.M. Colleoni compresa tra p.za Caslini e via Fanti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 11 maggio 2018, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di dotarsi di un sistema automatizzato e continuo di controllo degli accessi alla Z.T.L, al fine di verificare l'autorizzazione all'accesso dei veicoli in transito nel rispetto dei principi espressi nel D.P.R. 250/99;
- in data 26.03.2018, è stata indetta apposita assemblea pubblica, nella quale sono state illustrate modalità e proposte per l'istituzione di una ZTL in centro storico, a cui sono stati invitati residenti, commercianti e portatori di interessi diffusi di tutto il centro storico di Scanzo (Via F.M. Colleoni, Via Simone da Scanzo, Via Spinelli, Via Abadia, Via Adelasio, Via D.Carrara, Via Piccinelli, Via Fanti, Via Forni, P.za Radici) ed alla quale ha partecipato un pubblico molto numeroso;
- in seguito, con comunicazione prot. n.4896 del 05.04.2018, è stata data possibilità ai commercianti ed ai rappresentanti di categoria di presentare ulteriori osservazioni entro il 19.04.2018;
- le istanze emerse dai precedenti riscontri vengono recepite nel presente provvedimento;
- con pec prot. n.8889/2018 del 29.06.2018, questa Amministrazione ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiesta di "AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI VARCHI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DEGLI ACCESSI VEICOLARI NON AUTORIZZATI IN Z.T.L.;
- l'esercizio degli impianti si intende autorizzato ai sensi dell'art.1 co.4 DPR 250/99, non essendosi concluso il procedimento nel successivo termine di 90 giorni ex art.1 co.3 DPR 250/99;
- in data 07.12.2018, si è conclusa l'installazione del varco elettronico denominato "City-Gate" per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e ZTL, omologato con decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1217 del 04/03/11 e successive estensioni, presso Via F. Martinengo Colleoni intersezione p.za Caslini;
- in data 13.12.2018, il sistema "City-gate" è stato collaudato con esito positivo, come risulta dal verbale di collaudo prot.n. 16872 del 13.12.2018;
- la fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego, prevista dal decreto di omologa del sistema "City-gate", si è tenuta dal 15.12.2018 al 15.01.2019 e si è conclusa positivamente;
- l'inizio delle rilevazioni è stato ampiamente reso noto ai residenti ed ai commercianti della zona nonché alla collettività mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet istituzionale;

Richiamato il Decreto Sindacale n° 12/2018 del 24.12.2018, con il quale viene individuato per l'anno 2019 il sig. Carrara Marco quale Responsabile della Posizione Organizzativa Settore Polizia Locale ed attribuitegli le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267;
Visto lo Statuto Comunale,
Visto la Legge 241/1990;
Per i motivi di cui sopra,

DISPONE

La circolazione all'interno della Z.T.L., con la sola eccezione dei veicoli autorizzati, è vietata:

- nei giorni feriali (da lunedì a venerdì), nelle seguenti fasce orarie:
 - 00:00 – 6:00,
 - 8:00 – 8:30 (eccetto nel periodo dal 01.07 al 31.08 di ogni anno),
 - 15:30 – 16:30 (eccetto nel periodo dal 01.07 al 31.08 di ogni anno),
 - 22:00 - 24:00;
- il sabato, nelle seguenti fasce orarie:
 - 00:00 – 6:00;
 - 22:00-24:00;
- nei festivi nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle 00:00 alle 6:00;
 - dalle 14:00 alle 24:00.

Sono istituiti altresì:

- la sosta all'interno della Z.T.L., eccetto gli stalli riservati, è sempre vietata negli orari di vigenza della stessa indicati al punto precedente, ed è prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata;
- il limite di velocità di 30 Km/h;
- i veicoli ammessi al transito nella ZTL NON sono autorizzati a circolare nell'AREA PEDONALE (zona indicata con apposita segnaletica);
- il divieto di transito per i veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 t., con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità o dotati di specifiche autorizzazioni;

ACCESSO E TRANSITO ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il transito non consentito, tutti i veicoli a motore, così come definiti dall'art. 46 del Codice della Strada, dovranno dotarsi di un'autorizzazione permanente o temporanea, antecedente il transito.

Le autorizzazioni al transito e alla sosta nelle ZTL possono essere di due tipi ed entrambe gratuite:

- 1) Autorizzazione permanente di durata massima quinquennale. L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione permanente è soggetta a rinnovo fermo restando il possesso dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
- 2) Autorizzazione temporanea di durata da un giorno a tre mesi. L'autorizzazione può essere libera per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana oppure avere limiti nel corso della giornata o della settimana. L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui non risulti possibile chiedere preventivamente la suddetta autorizzazione, questa può essere ottenuta

tramite la presentazione di domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, anche tramite presentazione telematica, in sanatoria, non oltre 3 giorni dall'avvenuto primo transito e/o sosta in ZTL non preventivamente autorizzato

Requisiti per il rilascio di autorizzazioni permanenti

Le autorizzazioni permanenti per il transito e la sosta nelle ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- 1) Ai residenti nella ZTL provvisti di patente di guida può essere rilasciata un'autorizzazione per ogni veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo esclusivo;
- 2) A coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora nella Zona a Traffico Limitato nonché a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza (autocertificando dette condizioni), potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo;
- 3) Ai titolari e ai dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato, all'interno della ZTL, provvisti di patente di guida, per ragioni strettamente legate alla attività, potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo a persona;
- 4) Ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno della Zona a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 65 anni, sprovvisto di veicolo proprio e patente, potranno essere concesse n.2 autorizzazioni relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone;
- 5) Ai proprietari di box o di posto auto e agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto autovettura a qualsiasi titolo potrà essere concessa la sola autorizzazione di transito per accedere al box o al posto auto. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare in tutti i casi suddetti sarà rapportato al numero dei veicoli che possono essere ricoverati e comunque in ragione di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per box o posti auto in struttura e di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per posti auto all'aperto.

Requisiti per il rilascio di autorizzazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee per il transito e la sosta nella ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- 1) Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il permesso temporaneo di transito e la sosta, nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura "Riparazione d'urgenza" e gli estremi della ditta. L'autorizzazione/regularizzazione al transito, da inoltrare entro 3 giorni dall'accesso, sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico,...), motivo dell'intervento oltre che dimostrare lo svolgimento dell'attività di cui sopra.
- 2) I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL sono autorizzati alla circolazione ed alla fermata per lo scarico/carico bagagli e, a tal fine, il gestore dell'attività dovrà trasmettere quotidianamente l'elenco delle targhe dei propri clienti all'ufficio comunale preposto.
- 3) In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle esigenze organizzative.

- 4) Il Comando di Polizia Locale è preposto alla gestione delle autorizzazioni. Il Responsabile, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata, motivata e ben documentata nella domanda, anche per ragioni eventualmente non contemplate nel presente regolamento.
- 5) Lo stesso ufficio, in casi contingibili ed urgenti è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro il successivo primo giorno feriale utile. È autorizzato il rilascio di permessi per un periodo non superiore ad un'ora, in casi di necessità immediatamente constatabile e non differibile, nonché per veicoli che trasportino malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che debbano effettuare interventi di necessità, subordinandone la validità alla successiva tempestiva comunicazione della targa dei veicoli.

Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni

- 1) All'interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza.
- 2) Possono circolare senza necessità di permesso i velocipedi, i veicoli di proprietà o a servizio dell'Amministrazione Comunale;
- 3) Possono circolare, salvo regolarizzare il transito nei 3 giorni successivi dall'evento le seguenti categorie di veicoli: appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio, i veicoli completamente elettrici, taxi e autoveicoli a noleggio con conducente, i veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia), veicoli muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide e veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognose, di medici e personale infermieristico per assistenza a domicilio.

Presentazione delle domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

Coloro i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione al transito nella ZTL devono inoltrare domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, in carta semplice, e con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 dei requisiti richiesti, contenente:

- dati anagrafici del richiedente, tipo e targa del veicolo/i;
- copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i;
- copia integrale di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta un'autocertificazione relativa alla regolarità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si richiede una dichiarazione del proprietario ovvero dell'Amministratore del Condominio che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l'autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo e altresì di indicare l'anno dell'Autorizzazione ed il numero di Passo Carrabile. Per il calcolo del posto auto scoperto si seguirà il criterio di cui al precedente art. 5.

Sanzioni

Ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni; Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:

- mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta;
- omessa restituzione del pass in seguito alla decadenza dei requisiti;

Sistema di controllo della ZTL dai varchi elettronici

Il controllo degli accessi alla ZTL avviene mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n.1217 del 04.03.2011 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "CITY-GATE", prodotto dalla soc. Microrex s.p.a., con sede legale in Via degli Ulivi n.8, Ponte Buggianese (PT).

Tale sistema consente di:

- rilevare ogni veicolo che transita dal varco
- acquisire la targa del veicolo in transito
- confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati (WHITE LIST) distinte per giorni e orari
- memorizzare le targhe in un data base
- inviare al server l'immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l'immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato.

Attivazione del varco elettronico

Il varco elettronico entra in funzione dalle ore 00.01 del 15.01.2019, con accertamento delle violazioni previste dal codice della strada, per coloro che transitano abusivamente.

Si precisa che le violazioni saranno validate con differimento di minuti 1 (uno) rispetto all'orario di entrata in vigore del provvedimento, per consentire a coloro che impegnano l'intersezione di p.za Caslini e via F.M. Colleoni con luce verde del pannello a messaggio variabile, di sgomberare l'area.

Il Comando di Polizia Locale è l'organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica, il controllo e l'eventuale convalida dell'infrazione, procedendo all'applicazione della sanzione prevista, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo del comune e collocazione della segnaletica in loco.

Gli organi di Polizia della Strada di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285 sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo per la Lombardia entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Piazza della Costituzione, 1
24020 Scanzorosciate (BG)
P. I.V.A. 00696720168
Tel.: 035 654773 - Fax: 035 664760
Email: poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it
www.comune.scanzorosciate.bg.it

Settore Polizia Locale



Contro la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. N°285/1992, nel rispetto delle formalità previste dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Dal Municipio, 14 gennaio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
Comm. Marco Carrara

firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993